

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

14/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 – Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale in G.U. del 23 marzo 2011 – Istituzione e modifica dell'addizionale IRPEF	2
Ministero dell'Interno: Comunicato del 22 marzo 2011 – Trasferimenti compensativi ICI prima casa	3
Ministero dell'Interno: Comunicato del 22 marzo 2011 certificato mutui contratti nell'anno 2009	3
Garante della Privacy – Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione sul web	4
Elezioni amministrative 2011, dal 31 marzo sospensione di tutte le attività di comunicazione istituzionale delle Amministrazioni Pubbliche	5
Ragioneria Generale dello Stato: Rilevazioni previste dal Titolo V del DLGS 165/2001. Conto Annuale (anno 2010) e Monitoraggio anno 2011 – dal 24 marzo al 15 maggio 2011	5
31 marzo 2011: scade il termine per la presentazione della certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2010	6

Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 – Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale in G.U. del 23 marzo 2011 – Istituzione e modifica dell'addizionale IRPEF

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, già da quest'anno si potrà optare per aumentare l'addizionale IRPEF per i comuni che non l'hanno istituita o la applicano in misura inferiore al 0,4%.

Infatti l'art. 5 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 prevede che con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (dunque appena prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2011), sarà disciplinata *la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita.*

Nel caso in cui il succitato regolamento non venga emanato nel termine dei 60 giorni, i Comuni potranno esercitare la facoltà di istituire o incrementare l'addizionale IRPEF solo se non è ancora stato approvato il bilancio di previsione 2011.

In relazione agli effetti dell'istituzione o della variazione dell'addizionale IRPEF, l'art. 14 comma 8 del decreto in oggetto prevede che :

A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito Ministeriale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011.

L'istituzione o l'incremento dell'addizionale IRPEF pertanto non avrà effetto ai fini della determinazione dell'acconto irpef 2011.

Per quanto riguarda il 2010 invece (per il saldo) è possibile aumentare l'addizionale a condizione che il relativo atto sia pubblicato entro il 31 marzo sul sito del Ministero.

Tale ultima disposizione presenta tuttavia un problema temporale di attuazione che ne complica l'applicazione.

Infatti il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 marzo diverrà esecutivo dopo i 15 giorni di pubblicazione e pertanto dopo il termine del 31 marzo (termine entro il quale è necessario pubblicare sul sito del Ministero il provvedimento di incremento dell'addizionale).

Di seguito il testo dell'art. 5

Art. 5 Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni e' pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Ministero dell'Interno: Comunicato del 22 marzo 2011 – Trasferimenti compensativi ICI prima casa

Il Ministero dell'Interno rende noto che con provvedimento 16 marzo 2011 è stato attribuito l'importo complessivo di € 344 milioni per ristorare i comuni del maggior gettito ICI relativo all'abitazione principale relativo alla differenza tra l'importo certificato nel 2008 (riguardante l'anno 2007) pari ad € 3.020 milioni e quello certificato nel 2009 (riguardante l'anno 2008) pari ad € 3.364 milioni.

La predetta assegnazione, concernente il trasferimento compensativo spettante per l'anno 2008 (certificato nel 2009), risulta pari al 99,99 per cento.

Ulteriori informazioni su www.finanzalocale.interno.it

Ministero dell'Interno: Comunicato del 22 marzo 2011 certificato mutui contratti nell'anno 2009

Il Ministero dell'Interno rende noto che con il decreto interdipartimentale dell'11 marzo 2011, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il modello di certificato sui mutui contratti nell'anno 2009 dalle comunità montane e il modello di certificato sui mutui contratti nell'anno 2010 da tutti gli enti locali (province, comuni e comunità montane).

In attesa della pubblicazione del richiamato decreto, il modello è disponibile su www.finanzalocale.interno.it

Sono esclusi dalla presente comunicazione gli enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Garante della Privacy – Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione sul web

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19-3-2011 è stata pubblicata la deliberazione 2 marzo 2011 linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web .

Il documento del Garante ha lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.

Di seguito il sommario del documento reperibile su www.garanteprivacy.it:

1. Ambito di applicazione

1.1. Riscontro all'interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non applicabilità delle presenti Linee guida

Premessa

2.1. Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative

2.2. Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali

2.3. Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni

2.4. Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato

2.5. Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali

3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni

3. 1. Trasparenza

3. 2. Pubblicità

3. 3. Consultabilità

4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre grandi finalità perseguibili mediante la pubblicazione on line

5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite

5. 1. Motori di ricerca

5. 2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati

5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
5. 4. Dati esatti e aggiornati
6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative
 - A. Trasparenza
 - A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica
 - A. 1.1. Trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali
 - A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici
 - A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali
 - A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
 - B. Pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio on line
 - B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche
 - B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale
 - C. Consultabilità di atti e documenti
 - C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili

Elezioni amministrative 2011, dal 31 marzo sospensione di tutte le attività di comunicazione istituzionale delle Amministrazioni Pubbliche

In occasione delle prossime elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, a partire dal 31 marzo, e fino alla chiusura di tutte le operazioni di voto (che coincideranno con gli eventuali ballottaggi del 29 e 30 maggio), sono temporaneamente sospese tutte le attività di comunicazione istituzionale delle Amministrazioni Pubbliche effettuate sui mezzi di comunicazione di massa.

Per tutte quelle attività di comunicazione ritenute indispensabili e indifferibili per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, le Pubbliche Amministrazioni dovranno chiedere un parere preventivo all'Agcom.

Ragioneria Generale dello Stato: Rilevazioni previste dal Titolo V del DLGS 165/2001. Conto Annuale (anno 2010) e Monitoraggio anno 2011 – dal 24 marzo al 15 maggio 2011

Dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato:

Al via le rilevazioni della Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2010 e del Monitoraggio mensile per l'anno 2011.

Il periodo previsto per l'invio dei dati relativi alla Relazione allegata per i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale va dal 24 marzo al 15 maggio 2011 e dal 15 giugno al 31 luglio 2011 per le Province, i Ministeri, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I comparti tenuti all'invio dei dati del Monitoraggio 2011 sono quelli del Servizio Sanitario Nazionale, degli Enti pubblici non economici, degli Enti di Ricerca (compreso ENEA), degli Enti locali (Province e un campione di 840 Comuni). I dati vanno inviati entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Sul sito della Ragioneria generale dello Stato www.rgs.mef.gov.it è possibile reperire la seguente documentazione:

Circolare del 22 marzo 2011, n. 9 : Rilevazioni previste dal Titolo V del DLGS 165/2001. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2010) e Monitoraggio anno 2011

- Indice e Circolare n. 9 del 22 marzo 2011
- Monitoraggio 2011 per Enti locali, Sanità, Enti pubblici non economici, Enti di ricerca
- Relazione 2010 per Enti locali
- Relazione 2010 per Sanità
- Relazione 2010 per Ministeri, Agenzie fiscali, PCM
- Errata corrige alla Circolare del 22 marzo 2011, n. 9

31 marzo 2011: scade il termine per la presentazione della certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2010

La Ragioneria Generale rende noto che è stato firmato il D.M. n. 0040089 concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2010 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 77-bis, comma 15, decreto legge n. 112/2008).

Le province e i comuni sopra i 5.000 abitanti devono trasmettere, quindi, entro il 31 marzo 2011, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo il prospetto e con le modalità definiti nel citato D.M.

La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Le province e i comuni che non provvedono ad inviare detta certificazione secondo le suddette modalità sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2010 (art. 77-bis, comma 15, decreto legge n. 112/2008 e art. 14, comma 3, decreto legge n. 78/2010).

Il decreto concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2010 è reperibile su www.rgs.mef.gov.it.

Bergamo, 29 marzo 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord